

Sulla legittimità costituzionale della Legge n. 86 del 2024*

di Giovanna De Minico

SOMMARIO:

Parte A) I vizi di forma. 1 - Lesione centralità Assemblee elettive. 2 - I poteri del Presidente del Consiglio.

3 - L'opacità della procedura. 4 - La legge approvativa dell'intesa. 5 - La lesione dell'autonomia statutaria regionale.

Parte B) I vizi di sostanza. 1 - La devoluzione *omnibus*. 2 - Il finanziamento delle funzioni trasferite. 3 - LEP e dintorni. 4 - Il presupposto del federalismo competitivo. 5 - Il limite delle Regioni speciali. - 6. Il limite del diritto dell'Unione. - 7. Conclusioni.

Esaminerò prima i vizi di forma e poi quelli di sostanza seguendo l'articolato della legge in oggetto.

A) I vizi di forma

In questa parte analizzo la conformità delle regole procedurali della L. 86 con l'art. 116 co.3 Cost. e con altre disposizioni costituzionali di volta in volta toccate.

1) L'iter di approvazione dell'intesa Stato/Regione, che accorda forme ulteriori di autonomia al richiedente, anticipa la revisione costituzionale in corso sulla forma di governo perché raccoglie e sintetizza poteri tipici e non nel Premier elettivo, sottraendoli al suo legittimo titolare, il Parlamento.

*Testo di un parere pro veritate richiesto dall'ANCI Campania

La lesione costituzionale della centralità delle Assemblee elettive è un *leitmotiv* ricorrente, che si propone a livello statale e regionale. L'art. 2 della L. 86 dichiara di fare salva l'autonomia statutaria delle Regioni, ma nei commi successivi la nega. Infatti, il Consiglio regionale, avviata la trattativa e deliberata la richiesta di maggiore autonomia, esce di scena lasciando come unico attore il Presidente della Giunta. Né c'è spazio nemmeno per un parere del Consiglio regionale: il tutto inizia e termina nel circuito Conferenza unificata-Presidente del Consiglio; anche il negoziato sul contenuto delle future intese è ristretto ai due Presidenti, Giunta e Consiglio dei Ministri; il che fa *pendant* con il contenuto dei successivi dpcm di trasferimento, riservati alla volontà solitaria del P.d.C. Questo moto centripeto (art.2 co.5) è rafforzato col potere del P.d.C. di bypassare pareri, atti di indirizzo di soggetti diversi da sé, in caso non li condivide o perché mancanti.

Il fatto che la forma di governo regionale abbia in comune con la riforma del premierato statale l'elezione diretta dell'organo monocratico non giustifica l'erosione delle competenze consiliari, come vuole la L. 86, che esclude il Consiglio dai soggetti coinvolti nel negoziato devolutivo; contro una *governance* regionale che preserva le prerogative del Consiglio nei limiti consentiti dalla regola del *simul simul*.

2) Né il potere del P.d.C. di leggere in *deminutio* la lista onnicomprensiva delle materie, art. 2 co.1, sana il *vulnus* all'unità giuridica ed economica, perché il P.d.C. potrebbe lasciare invariata la pretesa o tagliarla per ragioni di consonanza politica con la Regione richiedente, ragioni queste, che nulla hanno a che fare con la tutela delle politiche pubbliche prioritarie, pur richiamate dalla legge. L'assetto costituzionale consiglia invece di rimettere al Parlamento il rifiuto di negoziare su alcune materie in quanto organo, che, per l'attitudine a rappresentare il pluralismo politico del corpo elettorale, è il candidato naturale a difendere l'unità giuridica ed economica, a differenza del P.d.C., che, come esponente sia pure maggioritario di una parte, non offre le stesse garanzie del primo. Pertanto, l'art. 2 co. 1 della L. 86, violando gli artt. 94 e 95 Cost., aggredisce la leale cooperazione (art. 5 Cost.), bene ultimo, compromesso dalla decisione monocratica del P.d.C.

3) L'art. 2, co.1 disciplina il flusso notiziale da attivare tra Esecutivo e Assemblea elettiva simultaneamente sui terreni nazionale e locale. La norma richiamata prevede che il Governo, ricevuta l'iniziativa regionale, informi Camere e Conferenza unificata dell'avvio del negoziato, ma non del contenuto dell'iniziativa regionale. È riservata al Governo la decisione se rendere visibili o meno le

seguenti circostanze: elenco delle materie, richieste regionali e modalità di finanziamento. Si inaugura quindi una procedura opaca in dispregio dell'art. 97 Cost., che invece impone con effetto immediato un obbligo di trasparenza a ogni soggetto pubblico. Il risultato è l'impossibilità per le Camere di seguire il processo devolutivo in atto e quindi a loro volta di informare i cittadini di quanto stia accadendo. Qui la violazione dell'obbligo di trasparenza tra gli organi costituzionali genera un'ulteriore violazione: rimane solo sulla carta il dovere di creare condizioni di conoscibilità per i cittadini circa gli affari di pubblico interesse, devoluzione inclusa. Anche la Conferenza unificata diventa parte di questa catena di ignoranza, infatti potrà non essere a conoscenza delle richieste regionali per il regime di oscurità informativa. In tal caso, la Conferenza, al buio dei possibili rischi per le Regioni non differenziate, non sarà in grado di sollecitare il dibattito pubblico, come vorrebbe la sua vocazione di ente esponenziale degli interessi delle comunità di riferimento.

4) Un'ulteriore illegittimità - art. 2 co.i 6 e 8 della L.86 - interessa il perfezionamento del processo devolutivo: conclusa l'intesa, andrà recepita in un disegno di legge, sottoposto all'approvazione del Parlamento. Si nota che la figura del "disegno di legge di mera approvazione" non ha riscontro nel testo costituzionale e nei regolamenti parlamentari, salvo una limitata applicazione nella prassi. Il punto dolente è la contrarietà all'art. 116 co. 3 Cost., che, nel richiamare l'approvazione con legge sulla base di intesa, riserva comunque un ruolo centrale al Parlamento, ridotto invece a organo ratificante. Si aggiunga che bloccare l'apporto dell'Assemblea nella rigida alternativa tra il prendere o il lasciare, espone l'intesa al rischio di un rigetto totale. Infatti, le Camere, nell'impossibilità di fare una controproposta all'intesa governativa, potrebbero decidere di rigettarla nel suo complesso, con ciò azzerando la domanda di differenziazione della Regione. Ancora una volta è il principio di leale cooperazione (ex art. 5 Cost.) a farne le spese sul terreno della competenza regionale, mentre su quello statale è la centralità del Parlamento a essere sacrificata perché la legge approvativa è declassata a ratifica di una decisione altrui.

5) In ultima analisi, la L. 86, art. 2, divora l'autonomia statutaria delle Regioni garantita dall'art. 123 Cost., spostando l'asse decisionale in modo esclusivo sull'organo monocratico, assorbendo ogni diversa prescrizione statutaria. Il risultato finale è l'irrilevanza dello statuto, salvo poi capire come questa negazione dell'autonomia organizzativa si concili con la pretesa di diversificare le Regioni sul piano delle funzioni.

B) I vizi di sostanza

Ora esaminerò se e in che misura la L. 86 contenga disposizioni *contra Constitutionem*.

1) In primo luogo, l'art. 116 co. 3 Cost. parla di condizioni “particolari” di autonomia. Traduco: la Regione non può chiedere tutto, dovendosi limitare a materie e funzioni strettamente connesse e giustificate dalla sua comprovata vocazione territoriale. La legge avrebbe dovuto osservare questo impianto con un negoziato di cesello e consapevole. La diversa lettura data, che mette in tensione l'unità politica, è confermata anche dal *Country Report* dell'UE (19 giugno 2024), che sottolinea l'assenza nella L. 86 di un parametro oggettivo di cernita nel confuso bagaglio delle materie. Si contesta il difetto del titolo che autorizzi la Regione a distinguersi e, quindi a poter beneficiare di questo “di più” rispetto alle altre. La legge di differenziazione non è una deroga all'uguaglianza formale, ma una sua modalità attuativa perché situazioni diverse meritano un trattamento diverso, ridisegnando gli iniziali confini del riparto competenziale (art. 117 Cost.), come giustificato da una ragione assoluta, localizzata e comprovata. Ragione questa tanto obiettiva da sottoporsi allo scrutinio di stretta ragionevolezza, ex art. 3 co. 1 Cost., della Corte, chiamata a verificare se il “di più” concesso sia sorretto da motivi realmente oggettivi. L'assenza di un qualsiasi onere motivazionale a sostegno della devoluzione viola gli artt. 116, co. 3, e 3 Cost.

1.1.) Inoltre, questa domanda omnicomprensiva svuota la competenza concorrente Stato-Regioni, che rimarrà priva di contenuto una volta attratta ogni materia alla titolarità esclusiva della Regione. Il paradosso è aver consentito la creazione di Regioni iper-speciali, che, non solo avranno più competenze di quelle previste negli Statuti speciali, ma saranno anche sollevate dal limite di legittimità, diversamente da quanto accade per le Regioni speciali.

Ne consegue che il richiamo alle “forme e condizioni particolari di autonomia” dovrebbe inibire alla legge di devolvere in blocco intere materie, come invece fa l'art. 1, L. 86. In questo caso il contrasto con l'art. 116, co. 3, procura un'ulteriore aggressione al tessuto costituzionale: in particolare, all'art. 117, co.3, Cost.

1.2.) Ancora una riflessione sul vizio in esame. Questo azzeramento della competenza condivisa riflette una precisa impostazione ideologica, secondo la quale la Regione contenderebbe allo Stato la sovranità. Questa costruzione pecca per eccesso perché assegna all'ente territoriale un'attitudine incompatibile con l'identità derivata di ente autonomo, ma dipendente dallo Stato: rappresentare

l'interesse politico generale. La violazione in esame attacca due norme, il 114, co.i 1 e 2, e il 5 Cost., perché la L. 86 toglie allo Stato frazioni in principio indivisibili della sua sovranità, privandolo di leve essenziali alle *policy* pubbliche di rilevanza nazionale, ormai cedute definitivamente alle Regioni; e al tempo stesso rende la Regione sovrana al pari dello Stato e dunque le concede l'indipendenza. Qui non si fa più questione di differenziazione, perché siamo dinanzi a un processo eversivo che rompe l'unità nazionale, erodendo la base della sovranità, che non può in contemporanea appartenere a due soggetti coesistenti sul medesimo territorio.

Un'interpretazione più cauta della legge potrebbe concludere, che essa si limiti a innovare la forma di Stato: da inizialmente regionale in anfibia, in bilico tra il paradigma federale e quello confederale, per la dualità dei sistemi di uguaglianza e dei circuiti di cittadinanza. E fin qui nessuno scandalo. Ma la via che porta a tale risultato è costituzionalmente legittima? Invero, il mutamento tocca la forma di stato, materia di revisione costituzionale, ma la L. 86 la maschera dietro il velo dell'attuazione dell'art. 116, pur di non ricorrere alla procedura rafforzata, come se una semplice legge ordinaria potesse fare quanto è nell'esclusiva disponibilità dell'art. 138 Cost.

2) Esamino ora la compatibilità della L.86, art. 4, con l'art. 119 co. 4 Cost., che assicura alle Regioni le risorse per “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. Nel momento in cui lo Stato devolve più risorse alle Regioni virtuose a seguito dell'accresciuta autonomia, con una torta immutabile nel suo diametro, alle Regioni non beneficiarie residuerà inevitabilmente una fetta più piccola di quella che spettava loro prima della devoluzione, come anticipato dalla Banca d'Italia (Audizione, Senato della Repubblica, AS 615, 19 giugno 2023). La violazione dell'art.119 comporta anche la lesione dell'art. 3, co.1, perché la legge fa due pesi e due misure: le Regioni, non differenziate, non potranno attendere alle proprie funzioni per la residualità dei mezzi a loro disposizione; mentre le Regioni beneficiarie godranno di risorse eccedenti il necessario, a dispetto dell'efficienza amministrativa. Pertanto, la legge, nel non rendere possibile la perequazione tra Regioni ricche e povere per l'assorbimento integrale delle risorse, congela e conferma per il futuro i divari territoriali e le disuguaglianze dell'oggi; solleva lo Stato dal dovere indeclinabile di accelerare la corsa di chi è indietro; e, infine, incentiva nei cittadini più fortunati atteggiamenti egoistici, legittimandoli a pretendere sempre di più dallo Stato in nome di una loro presunta efficienza.

2.1.) A questo riguardo osservo che le modalità di finanziamento del regionalismo differenziato, art. 5, L. 86, pregiudicano la concreta erogazione dei LEP negli anni successivi alla loro determinazione.

Infatti, come ha rilevato l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Audizione, Senato della Repubblica, AS 615, 6 e 19 giugno 2023), la L. 86 non chiarisce se il sistema di finanziamento prescelto sia l'aliquota fissa - come per le Regioni speciali - o l'aliquota variabile. In tal senso, un sistema di finanziamento ad aliquota fissa nell'accordare un *surplus* di risorse alle Regioni differenziate indebolisce i LEP, visto che questi si pagano con quanto residua nel bilancio statale dopo il "pagamento" dell'autonomia differenziata. A mio avviso le norme costituzionali ferite sono più di una: certamente, l'art. 3, co. 1, per la discriminazione di trattamento tra Regioni non differenziate e Regioni beneficiarie, nonché l'art. 138 Cost., in quanto si creerebbero nuove Regioni speciali anche dal punto di vista finanziario, senza passare per la via obbligata della revisione.

Ai fini del superamento dell'incostituzionalità di cui al punto 2.1 non vale rilevare che l'art. 8 della L. 86 contempla in astratto la possibilità di allineamento del gettito fiscale ai fabbisogni standard, in quanto tale rideterminazione può avvenire solo su proposta della Commissione paritetica, il che assegna alla Regione beneficiaria il veto, rendendo impraticabile la misura compensativa.

2.2.) Infine, sottolineo ancora una discriminazione nelle modalità di finanziamento delle prestazioni tra le funzioni delle Regioni differenziate e quelle concernenti i livelli essenziali delle prestazioni. Le Regioni differenziate, infatti, compartecipando al gettito dei tributi erariali, potranno accedere alle risorse senza una legge *ad hoc* dello Stato. Mentre, le altre Regioni si vedrebbero garantiti i LEP solo previo stanziamento delle risorse nelle leggi di bilancio. In tal senso, dunque, l'art. 5, co. 2, dispone contro gli artt. 3, co. 1 e 2, e artt. 119 e 81 Cost.

3) È tempo di trattare con attenzione la questione LEP. A mio avviso la L. 86, art. 3 co 1, viola l'art. 117, co. 2, lett. m) Cost. per ragioni di forma e di sostanza. Quanto alla forma, viene in rilievo il sistema delle fonti e la riserva di legge, con la quale l'art. 117 lett. m) protegge i LEP dal rischio di una regolazione compiacente con l'indirizzo politico dell'Esecutivo del momento. La riserva di legge, la quale impone che il Legislatore parli per primo, si intende soddisfatta anche quando la disciplina dei LEP è posta con atti aventi forza di legge. L. 86 è ricorsa alla coppia legge di delega/dlgs., rimettendo l'individuazione dei LEP ai decreti legislativi conformi alla legge di delega, che li precederà. Ebbene, la delega è consegnata nella L. 86, la quale però non si comporta come una legge di delega dovrebbe perché non detta criteri e principi direttivi, ma rinvia a sua volta alla L. 197/22, co. da 791 a 801-bis. La catena normativa ha il suo anello di chiusura nella fonte rinviata, la L. 197, che però continua a tacere sui principi

e criteri direttivi, ponendo solo regole di procedura. Pertanto, la conformazione anticipata e costituzionalmente obbligata della funzione delegata al Governo non si legge nella legge rinviante, la L. 86, né nella rinviata, L. 197. Ne consegue che il Governo di fatto determinerà i LEP in solitudine per l'assenza di una cornice disegnata *ex ante* dal legislatore; questa omissione a cascata del legislatore delegante è una sostanziale violazione della riserva di legge sui LEP, perché il Governo scriverà i LEP su una lavagna bianca, in forza di un decreto legislativo che è anche legge di delega.

3.1.) Abbiamo detto che la violazione del 117 lett. m) riguarda inoltre il profilo contenutistico dei LEP.

Necessaria una breve premessa definitoria. Siamo davanti a diritti civili e sociali essenziali allo sviluppo dell'individuo e volti a equiordinare persone che partono da posizioni inizialmente disallineate. Il momento satisfattivo non coincide con la loro definizione, perché il primo è condizionato a un concreto atto di dazione del debitore, lo Stato. Ne deriva che l'adempimento del dovere prestazionale è un atto dovuto per lo Stato e il reperimento delle risorse non è una scelta discrezionale del legislatore circa l'*an* e il *quantum*, rientrando le stesse tra le spese necessarie.

Fatta questa premessa, affrontiamo la questione della lesione costituzionale.

3.2.) Va osservato che l'art. 1 co. 2 della L. 86 definisce i livelli essenziali in direzione antagonista a quanto detto dalla Corte Cost. nella sent. 220/2021. Il Giudice parlò infatti di una "soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché di un 'nucleo invalicabile di garanzie minime' per rendere effettivi tali diritti". Il legislatore n. 86 ha eliminato le parole "di spesa" e "di garanzie minime", sganciando così l'operatività della devoluzione all'effettivo finanziamento dei diritti, come se chiamarli per nome bastasse a soddisfare il bisogno sottostante la rispettiva prestazione. In questo modo è stato violato il giudicato costituzionale, art. 136 Cost., nonché gli artt. 119 Cost. e 117, lett. m) Cost.

3.3.) Il legislatore si limita a promettere i LEP, ma mette le mani avanti nel dichiarare di non avere le risorse per finanziarli. Infatti, l'unico principio e criterio direttivo della L. 86 è l'invarianza di spesa. Il contrasto con la Costituzione è nell'aver alterato la natura dei LEP: previsti dal 117 come diritti sociali e civili meritevoli di soddisfazione ora e senza esitazione vengono declassati a diritti a esecuzione futura e incerta. Questa conversione della natura si legge nella Relazione del CLEP (Audizione del Presidente CLEP, Senato della Repubblica, AS 615, 27 settembre 2023), che ha scomodato la

fattispecie a formazione progressiva per annacquare i diritti sociali a situazioni di mero fatto, non necessariamente da pagare in un'unica volta ma dilazionabili nel tempo e frazionabili in più prestazioni, sempre che lo Stato abbia i soldi per farlo. In sintesi, è come se lo Stato dicesse: “pagherò se potrò”. Il rovesciamento è totale: da diritti soggettivi ad aspettative di mero fatto; e noi cittadini da titolari rivendicanti a sudditi supplichevoli una grazia.

3.4.) Pertanto, la costruzione della devoluzione come processo dagli esiti futuri e incerti, perché subordinato alla determinazione dei LEP, non corrisponde allo stato delle cose, in quanto la situazione dedotta in condizione è il concreto atto di dazione dei LEP, che lo Stato dichiara di non onorare. Quindi, questa condizione è non apposta e con ciò la devoluzione diventa immediata e certa.

3.5.) Infine, non convince la tesi che equipara i LEP a uno strumento perequativo per livellare le diverse fortune iniziali, al pari del fondo, di cui all'art. 119 Cost. L'obiezione è la seguente: i LEP sono una cifra matematica, un valore in principio uguale per ciascun cittadino indipendentemente dalla sua residenza. Quindi, al più lasciano invariata l'iniziale distanza che separava le persone, ma non riescono ad accorciarla perché non sono un'azione positiva che dà di più a chi ha ricevuto meno in passato. Il ricorso a questa tesi è un espediente per superare le critiche, secondo le quali il regionalismo differenziato accentuerebbe le differenze. Si dimostra invece che, se la leva è nei LEP, al massimo le disuguaglianze rimangono ferme con l'aggravante di cristallizzarsi nel tempo, ma di certo non si riducono.

Infine, anche ad accogliere la tesi dell'equivalenza LEP/fondo, essa non potrà avere effetti di riequilibrio perché l'invarianza di bilancio non permette allo Stato di redistribuire la ricchezza, con la conseguenza che il rubinetto tra i vasi comunicanti rimarrà chiuso.

4) La legge altera la forma di Stato, inclinando il suo regionalismo cooperativo in competitivo senza prima allineare i soggetti territoriali, costretti a una gara economico-istituzionale tra diseguali, diversamente da quanto fece la Germania, che prima aiutò i Länder rimasti indietro con politiche perequative; dopo consentì loro di competere su limitate materie e sempre reversibili dal legislatore federale (52° Legge di revisione costituzionale, 31 agosto 2006, in BGBl. I, 2034). Pertanto, la nostra manovra si rivela illecita per calpesta la regola di base di ogni competizione sia tra autori pubblici che privati. Su questo terreno scivoloso si muove lo Stato che promuove una competizione *unfair*, in quanto consente ai concorrenti di partire da blocchi disallineati.

Inoltre, la gara è illegittima nella forma perché segue un percorso illecito: si usa una legge ordinaria per modificare la forma di Stato, che, protetta da rigidità costituzionale, è modificabile entro certi limiti e secondo la procedura rafforzata dell'art. 138 Cost.

5) La legge in esame calpesta l'art. 116 co. 1 Cost., che assume il grado di autonomia delle Regioni speciali a limite ultimo, insuperabile anche dall'istanza di differenziazione. La L. 86 consente invece alle Regioni presuntivamente virtuose di avere funzioni e risorse maggiori di quelle delle speciali; con ciò l'autonomia differenziata, che dovrebbe rimanere un gradino al di sotto di quella speciale, finirebbe per creare Regioni sorrette da una specialità al quadrato, cosa che non si può fare, e il tutto avverrebbe ancora una volta con legge ordinaria. Qui la L. 86 con un colpo solo straccia due norme costituzionali: il 116, co. 1, nel contenuto, e il 138 nella procedura.

6) In dispregio dell'art. 3 Cost l'art. 11 L.86 riconosce un privilegio alle bozze di intese preesistenti: una corsia preferenziale rispetto ai futuri accordi in ragione della priorità temporale. Ma qui si dimentica che la Costituzione non consente al tempo di derogare al principio dell'uguaglianza formale.

7) Infine, l'intera manovra devolutiva renderà più ricche le Regioni più ricche e più povere quelle già povere, muovendosi in senso opposto al programma egualitario dell'art. 3 co. 2 Cost., che impone allo Stato di accorciare le distanze, che qui invece aumenterebbero, attuando alla rovescia l'art.3 co. 2. Questa violazione è stata anche evidenziata dai *Country Report* (24 maggio 2023 e 19 giugno 2024) dell'UE. E ora tocchiamo l'ultimo vizio della legge, non per violazione del *soft law*, il cui affioramento giuridico riflesso di per sé non rende illegittima la legge, ma per contrarietà agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE 2021/241. L'atto europeo assume l'apertura dei "vasi comunicanti" come obiettivo prescrittivo orizzontale, che si impone con forza *binding* al legislatore statale. Dunque, non ho promosso i *Country Report* a condizione di legittimità europea degli atti nazionali, piuttosto ho riconosciuto loro il valore di criterio interpretativo del diritto dell'Unione europea, quindi anche del Regolamento 2021/241. Pertanto, la L. 86, calpestando gli artt. 3 e 4 del Reg., viola in via indiretta anche il 117, co. 1., come la costruzione della violazione della norma interposta, ben nota alla Corte costituzionale, vuole.

8) Per quanto illustrato prima, concludo che: art. 2 co 1 violi artt. 5, 95 e 97 Cost; art. 2 co1 violi art. 97 Cost; art, 2, co.i 6 e 8 violi art. 116, co 3; art. 2 violi anche art. 123 Cost; art. 1 violi artt. 3, 116 co.3, 117 co.3, 5, 114 co. 1 e 2 e 138 Cost.; art. 4 violi art. 119 co.4, 3 co.1Cost.; art. 5 violi gli artt. 3 co1 e 138 Cost.; art. 5, co.2, violi artt. 3, 114 e 81 Cost; art. 3 co.1 violi artt. 117 co 2 lett.m) e art 3 Cost.; art.1 co 2 violi art. 136 Cost.; art. 4 violi artt.116, co.3, 138 e 117 co.1 Cost.; e, infine, art. 11 violi art. 3 Cost.

Ne consegue che i suddetti articoli della L. 86/2024 possono essere annullati dalla Corte costituzionale nei giudizi avviati in via principale in quanto lesivi delle competenze regionali, come prima specificato.

Infine, ritengo che sussista almeno uno dei due presupposti per sospendere cautelamente la L. 86, ex art. 35 L. 85/53: il “rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica”. Tale pericolo si manifesterebbe nella richiesta immediata di avviare intese, anche se limitate alle materie non LEP – a titolo di esempio, si consideri il commercio con l’estero – il che procurerebbe una lesione irreversibile alla sovranità statale con inevitabili ricadute sull’unità della Repubblica.